



# Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

## Atto del Governo 107

Dossier n° 115 - Schede di lettura - Elementi per l'istruttoria normativa  
23 settembre 2014

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	107
Titolo:	Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova
Norma di delega:	Legge 6 agosto 2013, n. 96, art. 1
Numero di articoli:	28
Date:	
presentazione:	11 agosto 2014
assegnazione:	3 settembre 2014
termine per l'espressione del parere:	13 ottobre 2014
Commissione competente :	XII Affari sociali
Rilievi di altre Commissioni :	V Bilancio XIV Unione Europea

### Contenuto

Lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'**attuazione della direttiva 2009/158/UE del Consiglio del 30 novembre 2009**, relativa alle norme di **polizia sanitaria** per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova ed è strutturato in 28 articoli, divisi in 4 capi, e in 5 allegati (che contengono disposizioni attuative e di dettaglio).

L'ambito di applicazione del decreto, come definito all'**art. 1**, è quello delle norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni.

Lo schema in sostanza conferma la disciplina già prevista dal regolamento di cui al DPR 3 marzo 1993, n. 587 - di cui pertanto viene disposta l'abrogazione all'**art. 28** del decreto - introducendo, all'**art. 26** norme sanzionatorie non previste dalla normativa vigente (v. *infra*).

Dopo aver dettato le definizioni di base della disciplina (**art. 2**), il **Capo II dello schema** (artt. 3-20) introduce le disposizioni che consentono gli **scambi intracomunitari**.

In particolare, l'**art. 3** ammette agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova provenienti da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei **requisiti stabiliti dall'allegato II del decreto** e dal piano nazionale, approvato dalla Commissione europea. Si stabilisce che ogni eventuale modifica del piano nazionale sia comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e in seguito pubblicata sul sito *web* istituzionale del Ministero della Salute. In proposito si sottolinea che i piani nazionali definiscono le misure che ciascuno Stato membro intende attuare per garantire il rispetto delle condizioni relative agli impianti di lavorazione.

Deve essere inoltre indicato un **laboratorio nazionale di riferimento** (**art. 4**) che sia responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti.

L'allegato I individua il laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro, in provincia di Padova.

Ambito di applicazione del decreto di attuazione della direttiva

Requisiti per gli scambi intracomunitari

Indicazione del laboratorio nazionale di riferimento

Gli **artt. da 5 a 13** dettano, in base a quanto previsto dai corrispondenti articoli della

direttiva da attuare, i diversi requisiti specifici per gli scambi di uova, pulcini e pollame.

L'articolo 5 stabilisce in generale i requisiti che le uova da cova ed alcune categorie di pollame citate nel provvedimento - come i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito - devono soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, quali, ad esempio, quelli relativi agli stabilimenti da cui proviene il pollame o le uova da cova e quelli di natura sanitaria riguardanti il "branco" da cui provengono questi ultimi al momento della spedizione, mentre gli articoli da 6 a 9 recano requisiti specifici ed ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 5, relativi, rispettivamente, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno, al pollame riproduttore e da reddito al pollame da macellazione.

Requisiti  
specifici per gli  
scambi

Inoltre, gli articoli 10 e 13 stabiliscono:

- i requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia (**art. 10**);

Per il pollame da macello destinato a questi due Stati membri, in attuazione di quanto previsto dalla [decisione 95/410/CE](#) del Consiglio, si prevede un test microbiologico su campioni ufficiali da effettuare nello stabilimento di origine per alcuni sierotipi di salmonelle, con metodi diagnostici fissati - come specifica la relazione illustrativa - sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione da parte dei due Stati.

- i requisiti specifici per gli scambi verso le "Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle" (**art. 13**);

Gli Stati membri che sono autorizzati a non praticare la vaccinazione sistematica per proteggere il pollame dalla [malattia di Newcastle \(infezione causata da un virus del tipo Paramyxovirus aviare\)](#) possono infatti richiedere garanzie supplementari in materia di polizia sanitaria. La Commissione europea stabilisce i casi in cui sospendere il riconoscimento di *status* di zona di non vaccinazione.

Gli **artt. 14 e 15** prevedono la **facoltà**, da parte del **Ministero della salute**, di inviare alla **Commissione europea**, rispettivamente, un **programma di lotta** contro le malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie di controllo assicurate per gli scambi, e una **relazione** in base alla quale ottenere il riconoscimento che il territorio nazionale sia totalmente o parzialmente **indenne** da tale tipi di malattie.

Possibili  
comunicazioni  
del Ministero  
della Salute alla  
Commissione  
europea

Gli **artt. da 16 a 20**, inoltre, prevedono **specifiche norme per il trasporto** delle uova, dei pulcini e del pollame, mediante appositi contenitori, imballaggi, scatole o gabbie, e specifici mezzi di trasporto.

Norme sul  
trasporto di  
uova, pulcini e  
pollame

In particolare, è fatto divieto del trasporto di pollame attraverso zone dichiarate infette per influenza aviaria e per la malattia Newcastle, se esso non viene effettuato su grandi assi stradali o ferroviari (**art. 17**). Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari devono essere comunque accompagnati da un **certificato sanitario** durante il trasporto, in conformità alle disposizioni elencate all'**art. 18** e con le **deroghe** previste all'**art. 19**.

Infine, l'**art. 20** fa riferimento all'applicazione, per pollame e uova da cova, alle misure di salvaguardia e alle disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal [D.Lgs. n. 28/1993](#) che ha attuato le direttive [89/662/CEE](#) e [90/425/CEE](#) sui **controlli veterinari e zootecnici di animali vivi e prodotti di origine animale** applicabili negli scambi intracomunitari.

Il **CAPO III** dello schema di decreto (**artt. 21-25**) detta le norme per le **importazioni non comunitarie** di pollame e uova da cova, disponendo, all'**art. 21**, che esse sono ammesse se in provenienza dai Paesi terzi (o loro parti) che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella GUUE.

Norme per le  
importazioni da  
Paesi terzi

Gli **artt. da 22 a 25** dispongono specifiche norme riguardo le condizioni per le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova con riferimento allo stato sanitario e alle ulteriori condizioni relative alla spedizione. L'**art. 24** stabilisce, in particolare, i contenuti della **certificazione sanitaria**.

Il **CAPO IV** dello schema di decreto reca, infine, le **disposizioni transitorie e finali**. In particolare, l'**art. 26** ha **portata innovativa** rispetto alla normativa vigente, in quanto prevede sanzioni per chi effettua scambi intracomunitari in violazione delle norme del decreto.

Portata  
innovativa dello  
schema:  
previsione di  
sanzioni

La relazione illustrativa in proposito rappresenta che gli importi dei limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema sono stati determinati in relazione alle sanzioni già vigenti in materia nell'ordinamento nazionale (v. infra).

In particolare, con riferimento a violazioni di norme riferite al **Capo II** (v. *ante*), il **co. 1** dispone la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento da 15.000 a 90.000 euro, facendo salvo quanto stabilito dall'art. 8, co. 1, della [L. n. 689/1981](#), che prevede, in caso di violazione, l'applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata del triplo.

Con riferimento alle violazioni di cui al **Capo III** (v. *ante*), il **co. 2** dispone una sanzione

amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, anche in questo caso facendo salvo quanto stabilito dalla sopra citata norma della [L. n. 689/1981](#).

Il **co. 3** prevede l'applicazione, in via residuale - fatto salvo, quindi, quanto previsto ai commi 1 e 2 -, di norme sanzionatorie vigenti, quali l'[art. 57 del D. Lgs. n. 9/2010](#), per violazione delle misure previste per la **lotta contro l'influenza aviaria** (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche), in attuazione della direttiva [2005/94/CE](#), e quelle dell'[art. 17 del D. Lgs. n. 93 del 1993](#), per violazione delle misure di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali di provenienza da Paesi terzi, in attuazione delle direttive [90/675/CEE](#) e [91/496/CEE](#).

Ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal decreto, il **co. 6** richiama inoltre l'applicazione della sopra citata [L. n. 689/1981](#).

Il **co. 4** definisce la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che avviene con atto di diffida, da parte delle autorità di controllo, nel caso di una o più violazioni ritenute di lieve entità, nei confronti del trasgressore che è chiamato, pertanto, a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento della sanzione prevista, imponendo la sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi.

La norma in esame richiama altresì il termine di 30 giorni previsto dall'art. 18 della sopra citata [L. n. 689/1981](#), decorrente dalla contestazione o notificazione della violazione, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, chiedendo di essere sentiti.

*Va ricordato che, in proposito, nel [parere sul presente schema di decreto formulato dalla Conferenza delle regioni e province autonome](#), si chiede "di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'art. 26, in quanto non è chiaro a partire da quando "decorre" il termine di cui all'[art. 18 della L. n. 689/1981](#), e di uniformare l'entità delle sanzioni alla normativa vigente".*

A seguito della verifica dell'effettiva ottemperanza della diffida stessa, la norma prevede inoltre che nel caso in cui la stessa risulti adempiuta, gli illeciti, limitatamente alle violazioni contestate, si intendono estinti. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede in base alla normativa vigente di cui alla richiamata [L. n. 689/1981](#).

Il **co. 5** prevede che provvedano all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliere (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza.

*Al riguardo si segnala che nel sopra richiamato parere della Conferenza delle regioni e province autonome è stato richiesto l'inserimento tra i soggetti che svolgono il compito di accertamento e irrogazione delle sanzioni anche delle **Aziende sanitarie locali**, considerato che i Servizi Veterinari di tali aziende rappresentano autorità competente all'effettuazione dei controlli.*

Come stabilito dal **co. 7**, tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle medesime sanzioni, con la finalità di potenziare l'attività di accertamento.

L'**art. 27** infine prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili finanziari, la relazione tecnica rappresenta che lo schema non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto non contempla adempimenti ulteriori con oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute - Uffici veterinari per adempimenti comunitari, sono coperti a valere su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della Salute (cap. 5100 , p.g. 10, per acquisto di materiale, e 15, per spese di funzionamento, nonché il cap. 5023 per rimborsi e indennità).

Clausola di invarianza finanziaria

## Relazioni e pareri allegati

Lo schema di decreto è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnico-finanziaria, dell'analisi dell'impatto delle regolamentazione e dell'analisi tecnico-normativa.

## Conformità con la norma di delega

Il presente schema di decreto legislativo è proposto sulla base della delega contenuta all'art. 1 della [L. n. 96/2013](#) (Legge di delegazione europea 2013) allo scopo di dare attuazione, come già sopra ricordato, alla [direttiva 2009/158/UE del Consiglio](#), del 30 novembre 2009, relativa alle norme di **polizia sanitaria** per gli scambi intracomunitari e le

importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova.

Questa direttiva è elencata all'**allegato B della legge di delegazione europea 2013** ed è senza termine di recepimento; pertanto, ai sensi dell'[art. 31, co. 1, della legge n. 234/2012](#), il corrispondente schema di decreto legislativo deve essere adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di delegazione.

Si rileva inoltre che la [direttiva 2009/158/UE](#) oggetto di attuazione (cfr. *infra*) è di semplice codifica, vale a dire - come osserva la relazione illustrativa - "priva di una vera portata innovativa", in quanto raccoglie le numerose e sostanziali modificazioni che, nel corso del tempo, sono state apportate alla [direttiva 90/539/UEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990](#) sull'identica materia, che viene pertanto abrogata.

In sostanza, come sopra accennato, le norme di **polizia sanitaria** riportate nello schema sono attualmente vigenti ai sensi del [DPR 3 marzo 1993, n. 587](#), regolamento di attuazione dell'abrogata [direttiva 90/539/UEE](#).

L'unico aspetto innovativo dello schema, come sopra accennato, è l'introduzione di apposite norme sanzionatorie di cui all'art. 26.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme alle norme disposte dalla legge delega.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Lo schema di decreto legislativo in esame è diretto a dare **attuazione alla direttiva 2009/158/UE** del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza da Paesi terzi di pollame e uova da cova. Si tratta di misure che definiscono i **requisiti minimi sanitari** per lo scambio di uova, pulcini e polli all'interno dei Paesi comunitari e i **controlli** da effettuare nel caso di importazioni da Paesi terzi.

Di conseguenza, la base giuridica del provvedimento appare riconducibile prevalentemente alla **materia della "tutela della salute"**, rientrante, secondo quanto disposto attualmente dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nella **potestà legislativa concorrente**.

## Compatibilità comunitaria

La [direttiva 2009/158/UE](#), composta da tre Capi, 38 articoli e sette Allegati, provvede alla codificazione della [direttiva 90/539/UE del Consiglio, del 15 ottobre 1990](#), relativa alle norme di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova di cova, che ha subito numerose e sostanziali modificazioni al fine di garantire chiarezza e razionalizzazione della disciplina. La direttiva in esame è entrata in vigore l'11 gennaio 2010. Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla [direttiva 90/539/UEE](#), modificata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso. L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari. La direttiva in esame stabilisce dei criteri per l'accreditamento degli stabilimenti di produzione volti a garantire la sicurezza sanitaria delle strutture attraverso la predisposizione di controlli restrittivi finalizzati ad evitare rischi di contagio da malattie alle quali il pollame è sensibile. La facoltà di riconoscere e contrassegnare da un numero distintivo e riconoscibile gli stabilimenti che soddisfano le norme tecniche della presente direttiva e di vigilare sul rispetto della loro corretta applicazione è lasciata alle autorità competenti degli Stati membri. Ogni Stato deve redigere e tenere aggiornato un elenco di tali enti riconosciuti e dei loro numeri di registrazione al fine di metterlo a disposizione degli altri Stati e del pubblico. La Commissione si riserva comunque la possibilità di controlli in collaborazione con le competenti autorità statali. Requisiti di polizia sanitaria sono previsti nello specifico anche per il pollame stesso e le uova sul presupposto che gli stessi prodotti possono essere veicolo principale per la diffusione di malattie contagiose, nonché vengono fissate delle norme anche per il trasporto. A tal proposito possono essere oggetto di scambio solo i volatili e le uova da cova accompagnati da un certificato sanitario rilasciato

Termine di recepimento della direttiva

Effettiva conformità dello schema alle norme di delega  
Effettiva conformità dello schema alle norme di delega

Competenza legislativa concorrente nella materia della tutela della salute

da un veterinario ufficiale e destinato ad accompagnare i prodotti fino al luogo di destinazione. Per quanto riguarda le disposizioni comunitarie per la definizione di un regime applicabile alle importazioni provenienti dai paesi terzi, la direttiva delinea la necessità di compilare un elenco di paesi terzi legittimati alle importazioni sulla base di una verifica dello stato sanitario del pollame e degli altri animali, l'organizzazione e i poteri dei servizi veterinari e la normativa sanitaria vigente, escludendo per prevenzione i paesi contaminati o indenni da troppo poco tempo da malattie contagiose del pollame. Anche i prodotti provenienti da paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato sanitario conforme ad un determinato modello come garanzia di applicazione e di adeguamento alla normativa comunitaria. Al fine di porre gli Stati membri nelle condizioni di tutelare la salute degli uomini e degli animali, la direttiva consente di adottare tutte le misure appropriate, comprese la macellazione e la distruzione, al momento dell'arrivo del pollame o delle uova sul territorio della Comunità. Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole. Essendo una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla [direttiva 90/539/UEE](#), modificata dagli atti di cui all'allegato VI), non è previsto un termine di recepimento espresso. Da ultimo si ricorda che, con la [decisione della Commissione del 1 aprile 2011](#), sono stati modificati gli allegati da II a IV della direttiva in esame.

Nel complesso lo schema di decreto appare conforme alla direttiva oggetto di attuazione.

## **Documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea**

*(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)*

Si segnala che è in corso di esame presso le istituzioni europee la **proposta di regolamento** ([COM\(2013\)265](#)) in materia di **controlli sanitari ufficiali**, presentata dalla Commissione nel maggio 2013 e facente parte di un pacchetto di iniziative in materia di sicurezza alimentare.

La proposta di regolamento è volta alla **revisione della vigente normativa** europea in tema di controlli sanitari ufficiali, **superando le carenze** evidenziate nell'attuazione del [regolamento \(CE\) n. 882/2004](#) ed integrando in **un unico strumento** anche le norme attualmente in vigore per i **controlli ufficiali in settori specifici**, che incidono comunque sulla filiera agroalimentare (per esempio, i controlli sui residui dei medicinali veterinari negli animali vivi; sui prodotti di origine animale; sulle piante, per la loro protezione dagli organismi nocivi; sui fitosanitari e sui pesticidi; sulla produzione ed immissione in commercio di materiale riproduttivo; sui prodotti biologici; sui prodotti a denominazione di origine protetta; sull'immissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati).

Sulla proposta modificata da emendamenti, ha votato il Parlamento europeo in prima lettura il 15 aprile 2014, dopo il dibattito svoltosi in Consiglio il 16 dicembre 2013. Sul testo modificato è attesa la pronuncia del Consiglio.

## **Incidenza sull'ordinamento giuridico**

Lo schema, all'articolo 28, dispone l'abrogazione del [DPR 3 marzo 1993, n. 587](#) di contenuto sostanzialmente identico, a meno delle norme sanzionatorie introdotte dall'articolo 26 del medesimo schema.